

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5063 del 16/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANOFOR S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, decorazione barre di alluminio sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5217 del 16/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANOFOR S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di verniciatura, decorazione barre di alluminio sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 1.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/06/2016, acquisita al Prot. Com.le 56882 e da Arpa al PGFC/2016/9897, da ANOFOR S.R.L. nella persona di Casadei Marco, in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.6, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di verniciatura, decorazione barre di alluminio sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 1, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 29/07/2016 Prot. Com.le 65783, acquisita da Arpae al PGFC/2016/11457, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Dato atto** che in data 04/08/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 67400 e da Arpae al PGFC/2016/11695;

**Dato atto** che con Note Prot. Com.le 67837 del 05/08/2016 e 69205 del 11/08/2016 acquisite da Arpae ai PGFC/2016/11773 e PGFC/2016/12001, il SUAP del Comune di Forlì, a seguito di quanto comunicato da Hera S.p.a e dalla Sezione Territoriale di Forlì Cesena di Arpae, ha richiesto ulteriori integrazioni in merito allo scarico di acque reflue;

**Dato atto** che in data 23/08/2016 e 03/09/2016, la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 71769, 74449 e da Arpae ai PGFC/2016/12421 e PGFC/2016/13025;

**Visto** che con nota PGFC/2016/13084 del 06/09/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/09/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi; .
- in merito all'impatto acustico, ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il Comune di Forlì ha comunicato di essere in attesa del parere di Hera S.p.A;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di condizioni e di prescrizioni, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di Forlì del parere o nulla-osta in merito all'impatto acustico e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, nonché l'acquisizione della documentazione richiesta in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;

**Atteso** che con Nota di Arpae PGFC/2016/14180 del 27/09/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

**Dato atto** che in data 04/10/2016, la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 83821 e 83891 e da Arpae ai PGFC/2016/14571 e PGFC/2016/14578;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 15/12/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 97840 del 18/11/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto *“AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIA GRAMADORA CON RECAPITO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE DI FORLÌ -*

*PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI DITTA: ANOFOR S.r.l. SITO IN VIA GRANADORA, 1 Foglio 188 particella 557", corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2016/16768;*

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 88831 del 17/10/2016 a firma della Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto "*AUA Ditta ANOFOR SRL - Via Gramadora, 1 - RIF. PG. 00056882/16 - NULLA-OSTA ACUSTICO CONDIZIONATO*", acquisito da ArpaE al PGFC/2016/15322;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ANOFOR S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ANOFOR S.R.L.** (C.F./P.IVA 03791160405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.6, **per lo stabilimento di verniciatura, decorazione barre di alluminio sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 1.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
  - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con richiesta del 28/07/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/09/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*EMISSIONE EI – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO* - Detta emissione convoglia i fumi provenienti dalle lavorazioni di decappaggio acido e passivazione con utilizzo dei prodotti Itadox e Surtec ed emissione di acidi e metalli. Procedendo all'esame della normativa tecnica di riferimento si riscontra che l'attività è compresa al punto 4.13.27 "Trattamenti superficiali con acidi (decappaggio, brillantatura, dissoluzione, lucidatura, passivazione ecc." dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, il quale prevede quanto segue:

- a) i gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere, prima dello scarico in atmosfera, captati e convogliati ad un impianto di assorbimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo e i suoi composti (espressi come Cr)	0,5	mg/Nm <sup>3</sup>

Nel quadro riassuntivo delle emissioni l'azienda rileva la presenza di Acido Borico (e suoi sali) e Zirconio (e suoi composti) per i quali la norma non prevede limiti di emissione.

In relazione agli allegati della D.G.R. 1769/10 si può far riferimento all'Allegato 4.13 "Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g" nel quale sono indicati al punto 2 lettera a) "Trattamenti superficiali con acidi" i seguenti limiti di emissione:

HNO <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup>
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2 mg/Nm <sup>3</sup>
HF	2 mg/Nm <sup>3</sup>
HCl	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Si rileva che l'emissione non è dotata di impianto di abbattimento per cui si chiede che la documentazione sia integrata con la previsione di detto impianto.

Fermo restando la disamina dell'aspetto relativo alla carenza dell'impianto di abbattimento, con riferimento alla documentazione presentata ed in base a quanto disposto dalla Parte II, Allegato 1 degli Allegati alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, ai criteri CRIAER e alla D.G.R. 1769/10 si

valuta che l'emissione E1 dovrà essere sottoposta ai seguenti limiti di emissione, con autocontrolli annuali:

Acido Solforico e suoi sali	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Fluoridrico e suoi sali	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo e suoi composti	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E1;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione secondo norma.

*EMISSIONE E2 – VERNICIATURA ELETTROSTATICA A POLVERE* - Procedendo al riesame della normativa tecnica di riferimento si riscontra che l'attività è compresa al punto 4.13.39 dei criteri CRIAER “*Applicazione di prodotti vernicianti in polvere*” che prevede un valore limite di 5 mg/Nm<sup>3</sup> per il Materiale particolato. Tenuto conto inoltre di quanto comunicato dalla Regione Emilia Romagna con nota Reg. P.G. n. 394390 del 27.05.2016, si ritiene che l'attività di verniciatura a polvere debba essere ricompresa nel punto 4.7 dell'Allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009 che stabilisce un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc. Pertanto si applica tale valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/2009.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione E2;
- provvedere alla messa in esercizio e alla messa a regime dell'emissione secondo norma.

*EMISSIONE E3 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE* - Gli inquinanti sono costituiti da sostanze organiche volatili. L'attività è compresa al punto 48.3 “*Essiccatori*” parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed al punto 4.13.40 “*Polimerizzazione/cottura di prodotti vernicianti in polvere*” dell'allegato 4/d dei Criteri CRIAER indicanti entrambi il valore limite per il parametro Composti Organici Volatili di 50 mg/Nmc.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con l'obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni;
- provvedere alla messa in esercizio e alla messa a regime dell'emissione secondo norma.

*EMISSIONE E4 – BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI POLIMERIZZAZIONE*

*EMISSIONE E6 - BRUCIATORE ASSERVITO AL FORNO DI SUBLIMAZIONE*

L'emissione E4 riguarda l'espulsione di fumi di un bruciatore di potenza termica nominale pari a 350.000 Kcal/h (349 kW), provvede al riscaldamento dei forni di polimerizzazione del prodotto applicato in E2.

Le emissioni E6 riguarda l'espulsione di fumi di un bruciatore di potenza termica nominale pari a 172.000 Kcal/h (200 kW) che provvede al riscaldamento dei forni di sublimazione del prodotto applicato in E5.

Considerato che la somma della potenza termica degli impianti è comunque inferiore ai 3 MW si rileva che gli stessi sono considerati ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” in quanto risultano compresi alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Resta fermo che visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare quanto definito al punto 5 delle “prescrizioni tecniche” di cui dell'allegato 3A lettera C della D.G.R. 2236/09 e s.m.i.. Sono quindi assoggettati al rispetto dei sottoindicati limiti previsti all'Allegato I Parte III Punto 1.3 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL

*EMISSIONE E5 – FORNO DI SUBLIMAZIONE* - In base alla documentazione presentata, la scheda di sicurezza del prodotto “i.dek” (che sembra deputato al trasferimento per sublimazione delle trame richieste sul profilato di alluminio), non indicherebbe la presenza di sostanze pericolose. Si tratta, in ogni caso, di un film in poliestere ftalato che, prima viene fatto aderire al profilato da trattare attraverso un processo di saldatura ad ultrasuoni e successivamente, viene sottoposto a trattamento termico (necessario per il processo di sublimazione). In queste condizioni (temperatura attorno a 200°C) potrebbe potenzialmente determinare l’emissione di sostanze organiche volatili ed in particolare di ftalati. Detti composti, pur essendo compresi nell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 nella Parte II al punto 4 “*Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri*” classe II, hanno una soglia di rilevanza pari a 100 g/h, oltrepassata la quale è previsto un limite di emissione di 20 mg/Nmc. Le condizioni di emissione non paiono compatibili con la soglia di rilevanza ed il limite per i soli ftalati non appare applicabile. Alla luce delle considerazioni di cui sopra (da verificare in sede di conferenza dei servizi) non appare univoca la collocazione di detta lavorazione in raffronto ai criteri CRIAER e D.G.R. 1769/10. L’applicazione ed appassimento di prodotti vernicianti su superfici metalliche (siano essi a base acquosa o solvente) non è confacente al caso di specie. La precedente autorizzazione (AIA attualmente in vigore per lo stabilimento di Via Gramadora n. 6), cui ci si allinea, prevedeva un limite per i COV pari a 50 mg/Nmc espresso come Carbonio Organico Totale.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con l’obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione secondo norma.

*E7 – FORNO DECORAZIONE E N.2 BRUCIATORI A SERVIZIO FORNO DECORAZIONE* - Trattandosi di una stampa con plotter su profilati metallici ricoperti da vernice in polvere parzialmente polimerizzata, procedendo al riesame della normativa tecnica di riferimento, si riscontra che l’attività pare compresa o assimilabile al punto 4.7 della D.G.R. 1769/10 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/g*”, punto che prevede un limite per i COV pari a 50 mg/Nmc. Anche in questo caso il punto CRIAER applicabile non appare univoco. In ogni caso i punti del CRIAER che valutano le emissioni relative alla verniciatura di superfici metalliche o all’applicazione stampa con inchiostri su superfici plastiche, identificano nella maggioranza dei casi, un limite di emissione uguale a quello della citata deliberazione della Giunta Regionale. Pare pertanto ragionevole adottare detto limite di emissione, come tra l’altro, indicato dalla Ditta stessa nel quadro riassuntivo delle emissioni sopra riportato.

Nella stessa emissione vengono convogliate anche i fumi di combustione di n. 2 caldaie a metano con potenzialità termica complessiva pari a 400 kW. In relazione alle sole caldaie, considerato che la somma della potenza termica degli impianti termici è comunque inferiore ai 3 MW si rileva che le stesse sarebbero considerate ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” in quanto risultano comprese alla lettera dd) dell’allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall’art. 272, comma 1 dello stesso decreto, non dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Resta fermo che visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti devono rispettare quanto definito al punto 5 delle “prescrizioni tecniche” di cui dell’allegato 3A lettera C della D.G.R. 2236/09 e s.m.i.. Sono quindi assoggettati al rispetto dei limiti previsti all’Allegato I Parte III Punto 1.3 alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 senza obbligo di eseguire gli autocontrolli.

Tenuto conto però che le emissioni derivanti dalle n.2 caldaie sono espulse unitamente alla emissione derivante dalla essiccazione, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione. Complessivamente, pertanto, per l'emissione E7 si ritiene di applicare i valori limite di seguito

riportati, precisando che gli inquinanti polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo non sono assoggettati all'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, in analogia con quanto disposto per gli impianti di combustione scarsamente rilevanti. Limitatamente all'inquinante "COV", la Ditta dovrà effettuare i controlli analitici con una periodicità almeno annuale come indicato nel punto 4.13.40 del CRIAER.

Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nmc
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa di seguito indicata, e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti:

1. tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.13.27, lettera a) dei criteri ex CRIAER, dovrà essere prevista l'installazione dell'impianto di abbattimento per l'emissione E1, presentando il relativo progetto e la scheda tecnica utilizzando la modulistica approvata con D.G.R. 1497/2011 e rettificando conseguentemente il quadro riassuntivo delle emissioni. In alternativa, dovranno essere presentate apposite valutazioni tecniche, eventualmente corredate da certificati d'analisi, da cui risulti la non necessità dell'impianto di abbattimento e il rispetto, con ampio margine di sicurezza, dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento.

Il SUAP del Comune di Forlì in data 04/10/16 PGFC/2016/14571 e in data 05/10/16 PGFC/2016/14578 ha trasmesso agli Enti la documentazione integrativa inviata dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento ha richiesto via mail in data 10/10/16 di esprimere un parere ad Arpa Sezione Provinciale e ad A.U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, e di confermare le valutazioni tecniche espresse durante la Conferenza del 23/09/2016, al fine di poter autorizzare il nuovo stabilimento alle emissioni in atmosfera con i valori limite e le prescrizioni stabiliti nella medesima Conferenza, evidenziando in particolare che nella documentazione integrativa, la ditta ha proposto di installare a servizio del punto di emissione E1 (tunnel di pretrattamento) un separatore a gocce, non rispondente ai requisiti indicati nei criteri CRIAER, ma che la ditta stessa ritiene idoneo al fine di garantire con un ampio margine di sicurezza il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento.

Con nota PGFC/2016/18144 del 14/12/2016 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, alla luce della documentazione tecnica integrativa sopra indicata, ha espresso in relazione alla emissione E1 le seguenti precisazioni rispetto alla propria relazione tecnica istruttoria consegnata nella seduta della Conferenza di servizi del 23/09/2016:

*“Al momento, vista la peculiarità della lavorazione in oggetto, diversa come progetto e soluzioni di partenza (in quanto a concentrazione in particolare di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), non appare immediato prevedere un'equipollenza tra i sistemi previsti dal CRIAER per processi di decappaggio acido tradizionali dotati dei sistemi di abbattimento previsti dallo stesso CRIAER, e il processo oggetto di valutazione.*

*Considerando che:*

- le soluzioni hanno concentrazione nei bagni diversa. Nello stabilimento di Via Gramadora le concentrazioni previste di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sono del 03-0.5% con temperatura del bagno intorno a 20°C. Nello stabilimento di Via Ansaldo in cui è presente un decappaggio acido tradizionale, la concentrazione dell'acido è superiore (11%) con una temperatura simile: detto impianto è dotato di un sistema di abbattimento come previsto dai Criteri CRIAER;*
- i separatori a goccia (3 separatori in serie), previsti dalla Ditta per l'impianto di via Gramadora, hanno efficienza minore (vista anche la differenza dei tempi di contatto previsti rispetto alla soluzione ottimale) rispetto agli assorbitori tradizionali ma il tenore di H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> è a sua volta più basso come sopra evidenziato;*

- *pur trattandosi di una particolare tipologia di impianto di decappaggio con emissioni in atmosfera sicuramente minori rispetto agli impianti tradizionali, le valutazioni teoriche prodotte dalla ditta non permettono comunque una stima sufficientemente attendibile del rispetto, con ampio margine di sicurezza, dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento in assenza di un impianto di assorbimento tradizionale;*

*si propone pertanto di prevedere l'installazione di un impianto di abbattimento ad assorbimento, conforme ai requisiti stabiliti alla lettera a) del punto 4.13.27 dei criteri del CRIAER, nel caso in cui i risultati delle analisi eseguite in fase di messa a regime degli impianti non evidenziassero il rispetto dei valori limite previsti con un ampio margine di sicurezza.”*

Con mail del 15/12/2016 l'A.U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì ha preso atto delle considerazioni espresse da Arpae Sezione Provinciale con la nota di cui sopra e le ha condivise.

Il Responsabile dell'endoprocedimento ha pertanto ritenuto svolta positivamente la valutazione della documentazione integrativa prodotta dalla Ditta dopo la Conferenza di Servizi del 23/09/2016, con la necessità di aggiornare le condizioni e prescrizioni stabilite nella seduta della Conferenza di Servizi del 23/09/2016, come indicato nella nota di Arpae Sezione Provinciale PGFC/2016/18144 del 14/12/2016.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/09/16, e delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

#### **A. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30/06/2016 P.G.N. 56882, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

#### **B. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E4 – BRUCIATORE A SERVIZIO FORNO POLIMERIZZAZIONE**  
(349 kW a metano)

**EMISSIONE E6 - BRUCIATORE A SERVIZIO FORNO SUBLIMAZIONE**  
(200 kW a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

## B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di verniciatura, decorazione barre di alluminio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### EMISSIONE N. E1 – TUNNEL PRETRATTAMENTO

Impianto di abbattimento: separatori di gocce

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido solforico e suoi sali (espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	mg/Nmc
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	mg/Nmc
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5	mg/Nmc

### EMISSIONE N. E2 – VERNICIATURA ELETTROSTATICA A POLVERE

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

### EMISSIONE N. E3 – FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

### EMISSIONE N. E5 – FORNO SUBLIMAZIONE

Portata massima	2.100	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

### EMISSIONE N. E7 – FORNO DECORAZIONE E N. 2 BRUCIATORI A SERVIZIO FORNO DECORAZIONE (200 kW ciascuno a metano)

Portata massima	6.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E5 ed E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E5 ed E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E5 ed E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- Nel caso in cui i risultati relativi ai controlli di messa a regime, di cui al punto precedente, non evidenziassero per l'**emissione E1** il rispetto con un ampio margine di sicurezza dei valori limite fissati, **la Ditta dovrà installare entro 120 giorni dalla data di messa a regime un idoneo impianto di abbattimento ad assorbimento**, conforme ai requisiti stabiliti alla lettera a) del punto 4.13.27 dei criteri regionali C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E2, E3, E5 ed E7** (solo inquinante Composti Organici Volatili) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA**

### **PREMESSA**

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 56882 del 30.06.2016 dal Sig. Casadei Marco nato a Forlì il 06.01.1973 e residente a Forlì, via Ghandi 13/a in qualità di Legale Rappresentante della ditta ANOFOR S.r.l., tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ove si svolge l'attività di trattamento superficiale metalli sito in Via Gramadora n.1 (foglio 188 particella 557) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 73851 del 01.09.2016
- Visto il parere HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 95723 del 11.11.2016 ;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato, secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- |  |   |
|--|---|
| - Responsabile dello scarico:                            | Casadei Marco                                   |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Gramadora, 1                                |
| - Destinazione dell'insediamento:                        | trattamento superficiale metalli                |
| - Classificazione dello scarico:                         | acque reflue industriali: reflui da pre-tratta- |

	mento materiali prima della verniciatura
- Potenzialità dell'insediamento	4500 mc/anno
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	depuratore chimico-fisico con filtrazione finale su quarzite e carboni attivi

2. Il pozzetto d'ispezione, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;
4. Con adeguata periodicità dovrà essere eseguita la manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue;
5. I fanghi di risulta del depuratore chimico-fisico e i carboni attivi esausti del sistema di filtrazione finale dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi e dei carboni esausti dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006 parte quarta;
6. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE;
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
8. Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE:

Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue per almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, Alluminio, Cromo, Cloruri, Solfati. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

9. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: trattamento superficiale profilati in alluminio in tunnel a cascata, suddivisi in due flussi:

- a) concentrati derivanti da sgrassaggio, disossidazione acida, passivazione ed eluati resine addolcitore;
- b) diluiti derivanti da lavaggi con acqua di rete.
10. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:
- Cromo totale  $\leq 2$  mg/l
- Nichel  $\leq 2$  mg/l
- Piombo  $\leq 0,2$  mg/l
- Rame  $\leq 0,1$  mg/l
- Zinco  $\leq 0,5$  mg/l.
11. **Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura**, la ditta dovrà presentare ad HERA, ARPAE e Comune di Forlì un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
12. Lo scarico deve rispettare le seguenti **portate massime**: 4.500 mc/anno; 18 mc/giorno; 6 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.
13. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- Impianto di depurazione chimico-fisico tipo Batch con filtrazione finale (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
14. Inoltre deve essere presente, sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, la seguente strumentazione accessibile direttamente dall'esterno:
- misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico munito di trasmettitore GSM approvato e piombato da Hera;
- campionatore automatico autosvuotante approvato da Hera;
- misuratore di pH in grado di bloccare automaticamente lo scarico in fognatura nel caso di uscita dal range ottimale di funzionamento dell'impianto chimico-fisico; il blocco potrà essere rimosso solo dietro esplicita e puntuale autorizzazione degli enti di controllo.
15. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

16. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
17. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
18. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
19. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
20. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
21. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
22. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
23. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
24. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata e corredata da:
  - planimetria delle reti fognarie realizzate completa del percorso di tutte le canalizzazioni e condotte di scarico, a partire dal tunnel di pretrattamento fino al confine di proprietà;
  - documentazione tecnica e matricola del misuratore di portata.
25. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

26. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
27. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
28. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
29. Devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento
30. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
31. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

**ALLEGATO:** schema di rete fognaria.

**IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

Vista la domanda di AUA presentata dalla Ditta ANOFOR s.r.l. per l'insediamento sito in Via Gramadora n.1 contenente la documentazione previsionale di impatto acustico a firma del TCA P. Bilancioni;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 23/9/2016 con cui si richiedono integrazioni alla documentazione previsionale di impatto acustico ;

Viste le integrazioni pervenute in data 04/10/16 acquisite dal Comune di Forlì al P.G. 0083821;

Visto il parere Arpae – Distretto di Forlì pervenuto dal Comune di Forlì in data 05/10/2016 P.G. 0083984;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

**PRESCRIZIONI:**

1. entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comune di Forlì e ad Arpae – Distretto di Forlì, una relazione tecnica a firma di TCA contenente l'esito delle fonometrie post operam (rumore residuo e ambientale) presso il recettore residenziale maggiormente esposto ( R1 ), al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di legge nei periodi di riferimento specifici (diurno/notturno). Le fonometrie dovranno valutare anche l'eventuale insorgenza di componenti tonali. Qualora dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i ricettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica per ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione.

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**